

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 03 del mese di Ottobre dell'anno 2022 alle ore 21.00 presso i locali della sede sociale dell'associazione ADOS ONLUS siti in Galatro via Diaz, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Primerano Stella che, constatato che sono presenti: Cirillo Marianna, Calabria Rosa, Cuppari Eliana, Demasi Graziella, Ferraro Caterina, Lauro Teresa, Mercuri Stella, Panetta Mirella, Primerano Angela, Romeo Nicolina, Luzzza Simona, Muzzopappa Luana, Labate Santina, Trapani Laura, Pellegrino Carmela, Esposito Concetta, Arcuri Serafina, Romeo Maria Teresa, per un numero di 19 soci aventi diritto al voto su un totale di nr. 23 iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita e chiama a fungere da Segretario verbalizzante della seduta la Signora Cuppari Eliana.

La Presidente, dunque, apre la seduta e procede alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno inerente le modifiche statutarie necessaria al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore con Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117 del 2017. Viene anche fatto presente che la modifica è fondamentale per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di trasformare l'Associazione in APS (Associazione di Promozione Sociale).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Non essendoci altro da deliberare e non avendo nessuna richiesta, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22,30.

Il Segretario verbalizzante

Cuppari Eliana

La Presidente

Stella Primerano

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

A.D.O.S. APS

(Associazione Donne Organizzate Socialmente)

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1.

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore Denominato: "A.D.O.S. APS" (Associazione Donne Organizzate Socialmente) che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati, di loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2.

La sede legale dell'Associazione è in GALATRO.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in un altro luogo del comune di Galatro con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede in altro Comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 14 per le modifiche dello statuto dell'associazione.



Art. 3.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4.

L'associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

L'associazione svolge la propria attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale.

In particolare l'associazione opera nei seguenti settori:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive mo-



dificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione al randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- i) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica o al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da



enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

k) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione , svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionale ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

l) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;



- m) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- n) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- p) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- q) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- r) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa armata;
- s) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche dei Tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'attività dell'Associazione si rivolge a soggetti in condizioni di oggettivo disagio sociale e socio economico, psicofisico, con oggettive difficoltà di inserimento e/o reinserimento nel tessuto sociale e limitate capacità individuali. In particolare i soggetti destinatari si identificano con disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, donne vittime di violenza, minori abbandonati, orfani o in situazioni di oggettiva devianza, immigrati non abbienti ed anziani non autosufficienti ed economicamente disagiati.

L'associazione promuove e presta i seguenti servizi:

1. Organizzazione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
2. Gestione di centri diurni, centri di prima accoglienza, centri antiviolenza, case di riposo, centri ricreativi ed educativi, ludici e di assistenza socio-sanitaria alla persona;
3. Organizzazione e gestione di corsi di formazione ed informazione sanitaria, al fine di creare operatori specificamente qualificati nei settori e nelle materie og-



getto del presente statuto;

4. Attività di deambulazione e di accompagnamento, di realizzazione delle quotidiane incombenze, di assistenza psicofisica alla persona.

5. Promozione delle pari opportunità con l'attivazione di presidi socio-assistenziali, che offrono accoglienza, consulenza, ascolto e sostegno alle donne, anche con figli/e, minacciate o che hanno subito violenza, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna a:

a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine, della tossicodipendenza, della devianza minorile, del disadattamento di soggetti minorenni orfani e privi di famiglia, degli handicappati e minorati fisici e di ogni altro soggetto in condizione di oggettivo bisogno istituendo anche specifici servizi;

d) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

e) organizzare servizi di mutualità.



L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, secondo le esigenze delle varie attività, al fine di ampliare i servizi. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. I loro rapporti con l'Associazione sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.

a) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere solidaristico-sociale. Può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può effettuare raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

PATRIMONIO

Art. 5.



Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione, il cui ammontare verrà fissato annualmente dal Consiglio direttivo;

b) dal ricavo derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra erogazione liberale, raccolta fondi, contributo o entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa;

d) dalle entrate derivanti dalle attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 6.

Nel raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà usufruire di contributi erogati da Enti Pubblici, quali: Stato, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, nonché da ogni altro tipo di organizzazione pubblica o privata.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le

Regioni, le Province autonome e gli Enti Pubblici e con le A.S.L.

È vietata la distribuzione diretta ed indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli; tali somme dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali, statutariamente previste e direttamente connesse.

SOCI

Art. 7.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche, senza distinzione di razza, lingua, sesso, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea. Possono aderire all'associazione altri enti



del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

a. Tutti i Soci godono di eguali diritti e doveri e partecipano fattivamente alla organizzazione del sodalizio; in particolare i Soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto su tutte le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché di elettorato attivo e passivo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali inoltrando richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

b. I Soci svolgeranno l'attività all'interno dell'Associazione in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione esclusivamente per fini di solidarietà.

c. L'attività svolta dai Soci, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Socio possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di ti-



po forfettarie.

d. Ai fini di cui alla precedente lettera c, le spese sostenute dai soci possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

e. Il numero dei Soci è illimitato.

f. L'Associazione assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni, la responsabilità civile verso i terzi e la malattia.

I soci si suddividono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e soci ordinari coloro che vengono ammessi alla base sociale (nelle modalità previste dall'art. 8 del presente statuto).

Art. 8.

L'ammissione ed iscrizione quale Socio avviene dietro semplice domanda manoscritta fatta al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta



giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Tutti i Soci contribuiscono alle spese dell'Associazione pagando le quote annuali nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Tali quote costituiranno il Fondo dell'Associazione.

Con l'ammissione all'Associazione ogni Socio accetta tutte le disposizioni statutarie ed instaura con l'Associazione un rapporto senza limiti temporali.

Art. 9.

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

L'esclusione ha luogo, su delibera del Consiglio Direttivo, per mancato rispetto, senza giustificato motivo, delle norme statutarie, per indegnità morale o per comportamenti gravi contrari agli ideali e agli scopi dell'Associazione.

In tutti i casi di recesso, di esclusione o di morte, il Socio o i suoi eredi non hanno diritto ad alcun rimborso sulla quota associativa di iscrizione versata, né possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione, visto il carattere del tutto volontario dell'attività svolta dagli associati.

Art. 10.

I Soci in regola con la quota associativa avranno il diritto di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 11.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche suindicate sono prestate gratuitamente, ad eccezione del puro rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio dell'incarico.

Art. 12.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'associato potrà farsi rappresentare solo da un altro associato, mediante delega scritta. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Ogni Socio non può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea dei Soci è un organo deliberativo fondamentale dell'Associazione.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;



- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'assemblea;

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- 
- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

Art. 13.

L'assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

L'assemblea può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di convocazione, deve essere spedito a ciascun associato mediante social media, tramite mail o pec o lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano ed affisso nell'Albo dell'Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Socio dispone di un voto sia in Assemblea ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'ordine del giorno dell'Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso qualora il Consiglio Direttivo non vi provvedesse, la convocazione sarà ordinata dal Presidente del Tribunale.

Art. 14.

Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea avvengono a maggioranza di voti.

Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione, occorre la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti degli intervenuti nella deliberazione.

Per deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione e la



trasformazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto verbale che dovrà essere trascritto nell'apposito registro.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza da un associato designato all'inizio della seduta dagli intervenuti.

Le elezioni alle cariche sociali avverranno a voto palese; se la maggioranza lo chiederà le elezioni avverranno a scrutinio segreto.

Art. 15.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Essi dureranno in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I suoi membri decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o tramite social media contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun componente almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro

il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo non possono farsi rappresentare nelle riunioni di Consiglio.

La nomina del Consiglio Direttivo è di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente, due vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive stabilite dall'Associazione per il conseguimento degli scopi associativi e la determinazione degli importi delle quote annuali di ingresso dei nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo approva l'ingresso di nuovi associati e convoca l'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.



Alla fine di ogni esercizio, è comunque entro il mese di aprile successivo all'anno interessato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati, con una relazione sulla attività svolta.

Dalla data dell'avviso di convocazione il bilancio verrà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

Art. 17.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 18.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, i vice Presidente ne assumono tutti gli obblighi e tutti i diritti automaticamente, in via fra loro libera e disgiunta.

Art. 19.

Compete al Tesoriere:

- a) la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- b) l'effettuazione di pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) la tenuta del registro delle entrate e delle uscite, la predisposizione del bilancio consuntivo sulla base delle indi-

cazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20.

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell'Associazione.

Art. 21.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 31 Maggio per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta, altresì, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto.

SCIoglimento

Art. 22.

A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 nel caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il Consiglio Direttivo assumerà la liquidazione ed i beni che resisteranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore.

Art. 23.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente



Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle
leggi in vigore in materia.

Presidente.
Mella Primo

